

CHIARIMENTI SULLE LINEE GUIDA PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE CONTINUO DEL TRIENNIO 2017 – 2019

Avendo riscontrato che molti colleghi fanno ancora riferimento alla disciplina del triennio precedente, per consentire la massima diffusione delle regole attualmente vigenti, il Consiglio dell'Ordine APPC di Arezzo ha predisposto questa sintesi delle principali regole da seguire per l'adempimento dell'obbligo di aggiornamento professionale.

Le linee guida per il triennio 2017-2019, oltre a rimarcare i principi di base, contengono alcune novità scaturite da una revisione della norma precedente mirata ad eliminare le criticità emerse durante il primo triennio formativo, mantenendo inalterata la struttura generale e l'articolato.

Le nuove linee guida hanno i seguenti contenuti essenziali:

- 1 L'iscritto ha l'obbligo di acquisire **nel triennio formativo** 60 c.f.p. di cui 12 c.f.p. derivanti da attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo sui temi delle discipline ordinistiche (deontologia).
- Si precisa che non è più previsto un controllo annuale sulla formazione e che di conseguenza non c'è un numero di crediti minimo obbligatorio da conseguire in un anno. È ammesso riportare eventuali crediti maturati in eccesso da un triennio all'altro, con un limite massimo di 20 c.f.p.
- 2 L'aggiornamento professionale si realizza mediante le attività formative tra quelle di seguito indicate:
 - a) la partecipazione ai corsi ed altre attività di aggiornamento e sviluppo professionale anche tramite Formazione a distanza in forma sincrona o asincrona;
 - b) la partecipazione a master universitari di primo e secondo livello, dottorati di ricerca, scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento universitari, seconde o ulteriori lauree (in materie attinenti alle aree tematiche), seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, conferenze, workshop, attività di aggiornamento e corsi abilitanti (Sicurezza, VV.FF., RSPP settore ATECO 3, acustica, certificazione energetica, insegnamento per discipline affini all'architettura);
 - c) altre attività ed eventi specificatamente individuati autonomamente dal CNAPPC e/o dagli Ordini territoriali.

- 3 Le attività formative devono avere ad oggetto le aree inerenti all'attività professionale dell'architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore nel rispetto delle specifiche competenze con particolare riferimento a:
 - a) architettura, paesaggio, design, tecnologia, sicurezza;
 - b) gestione della professione;
 - c) discipline ordinistiche (deontologia);
 - d) sostenibilità;
 - e) storia, restauro e conservazione;
 - f) strumenti, conoscenza e comunicazione;
 - g) urbanistica, ambiente e pianificazione nel governo del territorio.
- 4 L'unità di misura base dell'attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo è il credito formativo professionale (c.f.p.), pari ad un'ora di formazione salvo quando diversamente specificato.

I crediti formativi sono assegnati con il seguente criterio

Corsi di aggiornamento e sviluppo professionale e percorsi formativi convenzionati	1 c.f.p / ora di corso	Max 20 c.f.p. per corso
Seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, conferenze, workshop e simili sia in frontale che a distanza	1 c.f.p / ora di corso	Max 8 c.f.p. per corso
Formazione a distanza asincrona	di norma 1 c.f.p / ora di corso	Max 20 c.f.p. per corso
Esercitazioni e mobilitazioni di Protezione Civile	2 c.f.p / giorno di attività	Max 24 c.f.p. nel triennio
Master universitario di primo e secondo livello, assegni di ricerca (minimo di 1 anno), dottorato di ricerca, scuole di specializzazione e corsi di perfezionamento universitari, seconda o ulteriore laurea purché in materie attinenti alle aree tematiche, corsi abilitanti all'insegnamento per discipline affini all'architettura	20 c.f.p / anno di corso	20 c.f.p al completamento dell'anno di corso
Partecipazione attiva di iscritti a gruppi di lavoro e commissioni di studio promosse dagli Ordini territoriali	1 c.f.p / seduta	Max 15 c.f.p. nel triennio
Attività particolari quali mostre, fiere ed altri eventi assimilabili inerenti alle aree tematiche	1 c.f.p / attività	

	Monografie, articoli e saggi	1 c.f.p / articolo
	scientifici o di natura tecnico-	
	professionale	
ļ	Viaggi di studio	1 c.f.p / viaggio
	organizzati/promossi dagli Ordini	
	e/o da Associazioni di iscritti e/o	
	da Federazioni di Ordini territoriali	

- 5 Gli iscritti provvedono direttamente nella propria anagrafe formativa a richiedere al proprio Ordine, attraverso autocertificazione sulla piattaforma telematica Imateria, i c.f.p. relativi alla partecipazione alle seguenti attività/eventi formativi:
 - corsi abilitanti relativi a sicurezza, VV.FF., acustica, certificazione energetica, se organizzati da organismi pubblici regionali, statali o comunque da questi accreditati e non organizzati da qualsiasi Ordine degli APPC;
 - master universitario di primo e secondo livello, assegni di ricerca, dottorato di ricerca, scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento universitari, seconda o ulteriore laurea, corsi abilitanti all'insegnamento per discipline affini all'architettura previsti dal D.M. 249/2010;
 - attività particolari quali mostre, fiere ed altri eventi assimilabili, monografie, articoli e saggi scientifici o di natura tecnico-professionale che abbiano attinenza con le materie di cui al punto 3;
 - esercitazioni e mobilitazioni di protezione civile;
 - attività formativa svolta all'estero;
 - attività formativa degli enti pubblici nei confronti dei propri dipendenti o dei dipendenti di altri enti pubblici;
 - corsi o eventi organizzati e accreditati da altri Ordini e Collegi sul territorio nazionale, solo nel caso in cui non sia stato richiesto preventivo accreditamento.

L'iscritto, assumendo piena responsabilità della registrazione, deve inviare contestualmente all'Ordine territoriale un'autocertificazione di evidenzia legale unitamente a copia di documento di identità.

Il credito richiesto dall'iscritto verrà ritenuto effettivo solo a seguito dell'attività di verifica da parte dell'Ordine territoriale. L'autocertificazione da parte degli iscritti riguarda solo ed esclusivamente le attività che non siano state svolte da un Ordine degli Architetti PPC territoriale.

6 - Per i soggetti che si iscrivono ad un Ordine territoriale per la prima volta (prima iscrizione all'Albo) l'obbligo formativo decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'iscrizione (con un numero di c.f.p. proporzionale rispetto ai 60 c.f.p. del triennio), con facoltà dell'interessato di chiedere ed ottenere il riconoscimento di tutti gli eventuali crediti formativi maturati nel periodo intercorrente fra la data di iscrizione all'albo e l'inizio dell'obbligo formativo.

L'esonero dall'obbligo formativo per il primo anno di iscrizione non è una procedura automatica, ma gli iscritti provvedono direttamente, nella propria anagrafe formativa, a

caricare sulla piattaforma Imateria apposita richiesta di esonero tramite autocertificazione.

I soggetti che si re-iscrivono ad un Ordine territoriale, a seguito di precedente cancellazione, dovranno conseguire i c.f.p. dell'eventuale debito formativo maturato negli anni di iscrizione precedenti alla cancellazione.

- 7 Il Consiglio dell'Ordine, su domanda motivata e documentata dell'interessato, può deliberare di esonerare, anche parzialmente, l'iscritto dallo svolgimento dell'attività formativa nei seguenti casi:
 - a) maternità, paternità e adozione, riducendo l'obbligo formativo di 20 c.f.p. per ciascuna maternità (paternità e adozione) nel triennio, ivi compresi i 4 c.f.p. in materia di discipline ordinistiche;
 - b) malattia grave, infortunio che determinino l'interruzione dell'attività professionale per almeno sei mesi continuativi;
 - c) altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore e situazioni di eccezionalità;
 - d) docenti universitari a tempo pieno (ordinari, associati, ricercatori), iscritti nell'elenco speciale, ai quali è precluso l'esercizio della libera professione (Legge n. 382/1980).

Gli iscritti che non esercitano la professione neanche occasionalmente per tre anni, non sono tenuti a svolgere l'attività di aggiornamento professionale continuo.

8 - L'inosservanza dell'obbligo formativo costituisce illecito disciplinare.

Alla scadenza del triennio formativo l'Ordine territoriale, mediante il Consiglio di Disciplina, riscontrato l'illecito avvia l'azione disciplinare in conformità al Codice Deontologico vigente, fatta salva la possibilità per l'iscritto di un ravvedimento operoso, nel termine perentorio di sei mesi dalla scadenza triennale.